



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari straordinari

CS/COO/me

Roma, 15 dicembre 2021
Informativa n. 115/2021

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: *precisazioni in merito alla ripresa procedimento elettorale – fac-simile avviso di ripresa delle operazioni elettorali – termini adempimenti elettorali*

Cara Collega, Caro Collega,

al fine di fornire ausilio agli Ordini territoriali nell'espletamento degli adempimenti legati alla ripresa del procedimento elettorale, in allegato alla presente, potrai trovare:

- i fac-simile di avviso di ripresa delle operazioni elettorali per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, del Collegio dei Revisori/Revisore Unico e del Comitato pari opportunità che si terranno il 20-21 gennaio 2022, da portare a conoscenza degli Iscritti nel rispetto del termine di cui all'art. 20, comma 1 del d.lgs. 139/2005;
- un prospetto riepilogativo dei termini degli adempimenti elettorali.

Inoltre, visti i quesiti formulati da alcuni Ordini territoriali appare utile precisare quanto segue:

1. Elettorato attivo

Preso atto del decreto di scioglimento del Consiglio Nazionale del 25 novembre 2021 e dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6202 del 19 novembre 2021, con delibera del 2 dicembre 2021 sono state individuate le nuove date per lo svolgimento dell'assemblea elettorale per l'elezione dei Consigli degli Ordini, dei

Collegi dei Revisori e dei Comitati pari opportunità per proseguire l'iter elettorale già avviato e sospeso con decreto cautelare del TAR Lazio del 25 settembre 2021.

Pertanto, con la fissazione delle date del 20 e 21 gennaio 2022, non si è dato luogo all'avvio di un nuovo procedimento elettorale, bensì all'individuazione delle date in cui, con lo svolgimento dell'assemblea elettorale, si completeranno le operazioni di voto del procedimento elettorale che avrebbe dovuto originariamente concludersi l'11 e il 12 ottobre 2021. Conseguentemente l'invio dell'avviso di ripresa dell'iter elettorale non determina l'avvio di un nuovo procedimento elettorale, ancorché si sia ritenuto che tale comunicazione debba essere portata a conoscenza degli iscritti nel termine fissato dall'art. 20, comma 1 del d.lgs. 139/2005.

Tutte le attività svolte fino ai provvedimenti cautelari del TAR sono salve, compresa la presentazione delle liste avvenuta l'11 settembre 2021, che di conseguenza rappresenta la data alla quale fare riferimento per tutti i termini e attività che il Regolamento connette alla presentazione delle liste.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento elettorale anche il diritto di elettorato attivo è definito in relazione alla data di deposito delle liste. Il regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021, innovando rispetto al passato, ha "cristallizzato" il diritto di elettorato attivo di tutti gli iscritti alla data di presentazione delle liste elettorali (11 settembre 2020) e non solo di quelli morosi (art. 20, comma 2, d.lgs. 139/2005). Nelle previsioni del regolamento elettorale, la data del deposito delle liste è il termine ultimo previsto al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Le vicende processuali che hanno caratterizzato l'iter del procedimento elettorale non consentono di derogare alle previsioni del Regolamento e assumere per la verifica dei requisiti di elettorato attivo un riferimento temporale diverso dalla data di presentazione delle liste.

Pertanto, alla luce di quanto precede si evidenzia che hanno diritto ad esercitare il voto a seguito della ripresa del procedimento elettorale coloro che

- risultavano iscritti all'albo alla data dell'11 settembre 2021 e che a quella data non risultavano iscritti nell'elenco speciale o sospesi dall'esercizio della professione;
- sospesi per morosità, alla data dell'11 settembre 2021 hanno provveduto a sanare la morosità;
- siano stati sospesi dall'esercizio della professione in data successiva all'11 settembre 2021, anche se alla data del 20 e 22 gennaio 2022 risultino ancora sospesi;

Non potranno esprimere il voto coloro che:

- sono stati iscritti nell'albo professionale successivamente alla data dell'11 settembre 2021;
- alla data dell'11 settembre 2021 risultavano iscritti all'elenco speciale, anche nel caso in cui in data successiva sia cessata la causa di incompatibilità e siano stati iscritti nuovamente nell'albo;
- alla data dell'11 settembre 2021 risultavano sospesi dall'esercizio della professione, anche nel caso in cui alla data del 20 e 21 gennaio 2022 siano cessati gli effetti della sospensione;
- sono stati cancellati dall'albo professionale alla data dell'11 settembre 2021 o in data successiva, in quanto la cancellazione dall'Albo comporta la cessazione dell'appartenenza alla categoria professionale e, quindi, l'impossibilità di partecipare alla vita associativa. Ed infatti, sull'iscrizione all'albo si fonda la titolarità del diritto di voto dei rappresentanti nel Consiglio dell'Ordine.

2. Composizione del seggio elettorale

Trattandosi della prosecuzione dell'iter elettorale già avviato i componenti del seggio elettorale rimangono quelli individuati nel mese di settembre 2021 nel rispetto dell'art. 7 del regolamento elettorale.

3. Sede del seggio

A seguito dell'individuazione delle nuove date di svolgimento dell'assemblea elettorale, non è da escludere che gli originari luoghi di costituzione del seggio non siano più disponibili, ovvero che le sedi già individuate non risultino più idonee a seguito dell'incremento dei contagi o dell'adozione di nuove misure

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 3/3

di contenimento della pandemia. Di conseguenza, si ritiene che il Consiglio dell'Ordine possa decidere di variare la sede del seggio elettorale e darne notizia agli Iscritti con la comunicazione di ripresa dell'iter elettorale da trasmettersi entro il 21 dicembre 2021.

Cordialmente

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

